

Trasferimento d'azienda: in assenza di formale comunicazione scritta non si applicano le decadenze di cui al Collegato Lavoro

di Filippo Parisi

La disposizione di cui all'art. 32, comma 4, lettera C), Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), che stabilisce il duplice termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale e di 180 giorni per l'impugnazione giudiziale del provvedimento di cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, con termine decorrente dalla data del trasferimento, si applica *“solo in presenza di una formale comunicazione scritta ... di modifica del rapporto nel caso di trasferimento d'azienda”*. Pertanto qualora, come nel caso deciso dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese), con sentenza n. 264/2016 del 12 luglio 2016 (sotto riportata), sia controversa la sussistenza o meno di una procedura di trasferimento del ramo d'azienda, *“nessun termine decadenziale può essere applicato alla fattispecie (analogamente a quanto avviene allorquando un lavoratore viene licenziato oralmente), e ciò né per quanto riguarda il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale, né per il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso”*.

Avv. Filippo Parisi
Studio Legale CMP & Associati
avv.parisi@cmplex.it – www.cmclegaltax.it